

Roma, 3 giugno 2024

CIRCOLARE N. 1/2024 - Direttive in ordine alla evidenziazione, nella nota integrativa del Bilancio di esercizio, delle operazioni di erogazione di credito effettuate -previa autorizzazione annotata nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del TUB - a valere sulle risorse (del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996) di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 178/2020, e a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 54 legge 147/2013.

Premesso che:

1. la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare il comma 256 che prevede che la quota di contributo del Fondo concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 108/1996, può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:
 - i. per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996;
 - ii. per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - iii. per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. il successivo comma 257 della stessa legge n. 178/2020, stabilisce che le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico;
3. il successivo comma 258 della stessa legge n. 178/2020, rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), demandando la verifica di tali requisiti all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico;
4. il Decreto (di seguito per brevità "Decreto MEF") previsto dal succitato comma 258 della legge n. 178/2020 è stato adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 agosto 2021;
5. il Decreto MEF, all'art 6 (Requisiti di trasparenza), comma 1, stabilisce che «Per le finalità di cui all'art. 2, i Confidi:
 - i. danno evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate a valere sul Fondo e l'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'Organismo;
 - ii. depositano il bilancio in formato Xbrl, a partire dal momento in cui tale funzionalità sarà disponibile presso il Registro delle imprese».
6. il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" all'articolo 10 bis, comma 1, ha previsto che i confidi "possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso zero" demandando a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, condizioni e criteri per l'attuazione della predetta norma, nonché "specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti";
7. il 9 dicembre 2022 veniva conseguentemente adottato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto col MEF "Erogazione di credito a valere sui

fondi di cui all'art. 1 , comma 54 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni” (di seguito, per brevità anche “Decreto Mimit”) che, all'art.6 comma 3, prevede che i confidi minori sono tenuti, tra l'altro, a “dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate ai sensi del presente decreto e l'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del confido minore, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'Organismo”.

Considerato che

1. ai sensi dell'art. 43 c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 «Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti»;
2. il provvedimento della Banca d'Italia «Il bilancio degli intermediari non IFRS» del 2 agosto 2016 relativo espressamente stabilisce che «Se le informazioni richieste dalle disposizioni del “decreto” e da quelle contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo»;
3. analogamente il provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» del 30 novembre 2018 e ss.mm prevede che «Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo»;
4. pertanto, le indicazioni nel presente provvedimento hanno natura complementare rispetto alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia e risultano applicabili nella misura in cui siano coerenti con le medesime, evidentemente sovraordinate,

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio di Gestione dell'Organismo Confidi Minori adotta le seguenti direttive in ordine alla evidenziazione nella nota integrativa, del bilancio d'esercizio, delle operazioni di erogazione di credito effettuate - previa autorizzazione annotata nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1 del TUB - a valere sulle risorse (del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 7 marzo 1996) di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 178/2020, e – ai sensi del DL 4/2022- a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 54 legge 147/2013.

1. Quadro di riferimento

Dal momento che la legge di bilancio n. 178/2020 introduce per la prima volta la possibilità che i confidi di cui all'art. 112, c.1, del t.u.b. possano erogare credito in via diretta (utilizzando le risorse pubbliche della legge 108/1996 ed assumendo una quota di rischio sulle risorse proprie, potenzialmente mitigabile con garanzie ma non di natura pubblica), il Decreto MEF richiede che l'impatto di questa attività su ciascun confidi sia esposto in bilancio. Prescrizioni corrispondenti sono state dettate dal Decreto MIMIT per l'utilizzo, in forma di prestito, delle risorse di cui all'art. 1 comma 54 legge 147/2013.

Pertanto, si pone l'esigenza di disporre di una rendicontazione standardizzata, a prescindere dallo schema di bilancio adottato.

A tal proposito si ricorda che i confidi di cui all'Elenco ex art. 112, c.1 t.u.b., hanno l'obbligo di adottare lo schema di bilancio per gli intermediari non IFRS (adottate dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2016), salva la possibilità di adottare il più articolato schema di bilancio per gli intermediari finanziari IFRS diversi dalle banche.

Pertanto, nell'Allegato 1, si riportano strutturato in forma schematica una serie di tabelle complementari a quelle riportate negli schemi di bilancio adottati dalla Banca d'Italia. Tale Allegato 1 prevede due possibilità alternative a seconda dello schema di bilancio adottato dal confidi. L'unica differenza tra le due è nella numerazione delle tabelle, in quanto ciascuna di esse è complementare a quelle previste dalle disposizioni della Banca d'Italia per i bilanci relativi agli intermediari:

- non IFRS;
- IFRS diversi dagli intermediari diversi dalle banche.

Di seguito, nella enunciazione delle presenti direttive, si farà riferimento esclusivamente alla numerazione relativa alle tabelle concernenti il bilancio per gli intermediari non IFRS con l'avvertenza che nell'Allegato 1 è disponibile una tavola di raccordo che dà evidenza (dell'equivalenza di contenuto e) delle differenze di numerazione tra le tabelle riferibili ai sopradetti due schemi di bilancio.

2. Confidi destinatari delle presenti direttive

Le presenti direttive sono vincolanti per i confidi iscritti all'Elenco di cui al comma 1 dell'art. 112 t.u.b.; per tali confidi, se hanno compiuto attività di credito diretto, è obbligatoria la compilazione di tutte le tabelle di cui all'Allegato 1 ad eccezione delle seguenti:

- A.14bis,
- A.15bis,
- A.16bis e
- A.17bis

la cui compilazione è facoltativa fino al bilancio d'esercizio 2025 incluso, per divenire obbligatoria a partire dal bilancio d'esercizio 2026.

I confidi di cui all'art. 106 t.u.b. hanno la facoltà di adottare i medesimi criteri di reportistica qualora lo ritengano utile, ad esempio per accrescere il livello di comparabilità e trasparenza delle informazioni pubblicate nei propri bilanci.

3. Decorrenza delle presenti direttive

A decorrere dalla loro pubblicazione sul sito web OCM, le tabelle complementari di cui all'Allegato 1 andranno esposte nei bilanci a partire dal primo esercizio durante il quale ciascun Confidi avrà effettuato operazioni di prestito diretto a valere sulle risorse di cui alla legge 108/96 e fino a quando vi saranno operazioni in stock. Si precisa che nel caso dei confidi che alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno già erogato credito diretto, il primo bilancio di esercizio cui fare riferimento è quello relativo all'anno 2024.

4. Ordine di esposizione nella Nota Integrativa (anche in caso di bilanci Xbrl)

Le tabelle complementari riportate nell'Allegato 1 sono tutte identificate secondo una struttura che ha un prefisso in forma di lettera (A), un numero e il suffisso "bis" in modo funzionale a stabilire un abbinamento (utile a definirne i criteri di compilazione) tra queste e le tabelle già previste nella sezione D "Altre informazioni" dello schema di bilancio adottato dalla Banca d'Italia.

L'ordine delle tabelle deve seguire quello indicato dalla numerazione.

Quanto appena detto vale anche per i confidi tenuti alla redazione del bilancio in formato Xbrl, che la normativa vigente indica espressamente come obbligatoria per i confidi che effettuano operazioni di credito diretto. Riprendendo l'esempio di cui sopra, si evidenzia che, utilizzando l'apposito file Excel per la produzione di tale bilancio:

- mentre la tabella A.1 andrà compilata nell'apposito foglio standardizzato (nella versione disponibile nel 2021 è il "T0192");
- la tabella A.1.bis andrà esposta nel foglio subito successivo (nella versione attualmente disponibile è il "C0193") nel quale è possibile inserire:
 - i. del testo (opzionale) che comparirà prima di ogni eventuale tabella personalizzata che si vuole inserire;
 - ii. la tabella personalizzata (che dovrà essere conforme a quella nell'Allegato 1);
 - iii. ulteriori caselle di testo, per commenti, anche dopo eventuali tabelle personalizzate.

5. Indicazioni sulla compilazione delle tabelle complementari

Le tabelle complementari di cui all'Allegato 1 vanno esposte nella Nota Integrativa in quanto aggiungono le informazioni derivanti dalla particolare operatività prevista dall'art. 1, comma 256 della legge 178/2020 e per i prestiti a valere sulle risorse stanziati dall'art. 1 comma 54 della legge 147/2013. Ciascuna delle tabelle complementari di cui all'Allegato 1 è la versione .bis di una corrispondente tabella nella Parte D Nota Integrativa; la connessione logica e funzionale tra ciascuna tabella complementare e la corrispondente tabella obbligatoria fa sì che la redazione della prima debba essere uniformata, per quanto possibile, a quella della seconda e che, pertanto, valgano per entrambe i criteri di redazione previsti dalle disposizioni della Banca d'Italia, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, si segnala che le informazioni relative all'attività di erogazione di finanziamenti diretti tramite risorse pubbliche devono essere fornite nella nota integrativa anche all'interno delle parti A, B e C in sede di commento delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico che potranno essere interessate da tale nuova operatività (a titolo esemplificativo non esaustivo: voce 30 Stato patrimoniale attivo - Crediti verso clientela, voce 50 Stato patrimoniale passivo - Altre passività, voce 10 Conto Economico - Interessi attivi, etc). Rispetto a questa indicazione generale, si offrono di seguito ulteriori elementi di ausilio per la compilazione delle tabelle complementari.

5.1 Tabella A.2bis - Finanziamenti

La tabella A.2 nello schema di bilancio del 2 agosto 2016 è volta a dare evidenza del valore lordo e netto dei “finanziamenti erogati” (che tali in senso stretto non sono - visto che i confidi ex art. 112, c.1, fin qui potevano solo erogare garanzie - e vanno assimilati a dei crediti) per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre deteriorate). Figurano altresì il valore lordo e netto degli altri finanziamenti, ripartiti per qualità (non deteriorati e deteriorati – sofferenze/altre deteriorate).

La tabella A.2bis, è dunque funzionale a dare una pari evidenza dei crediti a fronte dell'attività di erogazione dei finanziamenti consentita dall'art. 1, comma 256 della legge 178/2020 e a valere sulle risorse stanziare dall'art. 1, comma 54 della legge 147/2013. Questo viene previsto sia sulle risorse proprie del confidi, sia su quelle pubbliche, anche perché eventuali recuperi andranno ripartiti pro/quota.

5.2 Tabella A.3bis - Variazione delle esposizioni deteriorate a valere su fondi propri: valori lordi

Nella tabella A.3 dello schema di Banca d'Italia occorre rappresentare con trasparenza le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde deteriorate per le garanzie (se, in una qualche misura, recuperabili altrimenti occorrerà dare atto delle “cancellazioni” nella specifica sottovoce).

Nella tabella A.3bis andrà data evidenza dei medesimi fenomeni con riguardo alle Risorse proprie utilizzate per l'operatività ex art.1, comma 256 della legge 178/2020.

5.3 Tabella A.4bis - Finanziamenti erogati a valere sui fondi propri: valore lordo e accantonamenti

Nella tabella A.4 dello schema della Banca d'Italia figurano le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio. Vanno indicati l'ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore (accantonamenti) alla data di riferimento del bilancio e l'importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.

Nella tabella A.4bis, con gli stessi criteri, vanno indicati i finanziamenti a rischio del confidi e quindi il loro importo al lordo delle rettifiche di valore e i relativi accantonamenti a copertura del rischio sottostante.

5.4 Tabella A.5bis - Finanziamenti erogati a valere sui fondi propri: valore lordo e importo delle garanzie ricevute

Oggetto di rilevazione della tabella A.5 dello schema della Banca d'Italia è l'ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l'importo controgarantito, ripartiti per tipologia di controgarante.

In modo analogo, nella tabella A.5bis andranno evidenziate le garanzie a tutela del rischio (per la quota sui fondi propri) eventualmente ricevute da altri intermediari (vigilati) o da altri garanti. Si rammenta che per l'operatività in questione il Decreto MEF, al comma 2 dell'art.2, stabilisce che per questa operatività «Il Confidi non può giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche».

5.5 Tabella A.6bis: Finanziamenti erogati: numero (stock e flusso)

Nella tabella A.6 figura il numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell'esercizio.

Con lo stesso criterio è strutturata la tabella A.6bis, per i finanziamenti erogati sulla base giuridica dell'art. 1, comma 256 della legge 178/2020 e a valere sulle risorse stanziare dell'art. 1 comma 54 della legge 147/2013, nella quale occorre dare evidenza degli importi relativi alle risorse sia pubbliche, sia proprie.

5.6 Tabella A.10bis: Variazione dei finanziamenti erogati

La tabella A.10 dà evidenza delle variazioni delle garanzie rilasciate (reali o personali) riferite a valori lordi e cumulati a partire dal 1° giorno dell'esercizio di riferimento del bilancio. Essa è cruciale per quantificare (in valore) il flusso garantito nell'ultimo esercizio e per rendere comprensibile la variazione degli stock tra l'ultimo e il penultimo esercizio.

Con la stessa finalità è costruita la tabella A.10bis, per i finanziamenti erogati sulla base giuridica dell'art.1, comma 256 della legge 178/2020, nella quale occorre dare evidenza degli importi relativi sia alle risorse pubbliche (ex art. 15 della legge 108/96), sia alle Risorse proprie (per come definite nel Decreto MEF).

5.7 Tabella A.11bis: Finanziamenti erogati a valere su fondi propri: dinamica delle rettifiche di valore / accantonamenti complessivi

La tabella A.11 è una sorta di complemento logico di quella che la precede. Difatti se la A.10 evidenzia come è variata la dinamica dei rischi assunti dal confidi, la A.11 fa la stessa cosa per la mitigazione di tali rischi dando atto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie rilasciate.

Con lo stesso fine è costruita la tabella A.11bis, per i finanziamenti erogati sulla base giuridica dell'art.1, comma 256 della legge 178/2020 e a valere sulle risorse stanziare dell'art. 1 comma 54 della legge 147/2013, nella quale occorre dare evidenza solo degli importi relativi alle rettifiche e accantonamenti attinenti alle Risorse proprie (per come definite nel Decreto MEF), visto che è questa porzione di attività che può impattare sulla solidità patrimoniale del confidi.

5.8 Tabella A.13bis: Interessi attivi su finanziamenti erogati ed eventuali interessi/commissioni passive

Nella tabella A.13, con riferimento alle garanzie rilasciate nell'esercizio di riferimento del bilancio, va indicato l'ammontare complessivo delle commissioni attive percepite a fronte delle garanzie rilasciate e quello delle commissioni pagate a fronte di eventuali controgaranzie ricevute su tali garanzie nonché per il collocamento delle garanzie stesse.

Nella tabella A.13bis, va indicato – distinguendolo per le risorse pubbliche e per le risorse proprie - l'importo delle componenti positive di reddito su finanziamenti erogati (interessi su finanziamenti erogati, commissioni di gestione, ed eventuali altre componenti comunque denominate) e quello delle eventuali componenti negative di reddito (costo di provvista, commissioni per acquisizione garanzie sul rischio ed eventuali altre componenti), tenendo presente che il Decreto MEF, all'articolo 2, comma 2, lettera c, stabilisce che « i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di Risorse proprie impiegate dal Confidi».

5.9 Tabelle da A.14bis ad A.17bis - Distribuzione delle operazioni per settore e territorio

Sia le tabelle obbligatorie (dalla A.14 alla A.17), sia le tabelle complementari risultano di immediata comprensione e vanno strutturate secondo i criteri enunciati nel provvedimento della Banca d'Italia sullo schema di bilancio obbligatorio.

6. Ulteriori indicazioni

Resta fermo che le informazioni relative all'attività di erogazione di finanziamenti diretti tramite risorse pubbliche devono essere fornite nella nota integrativa anche all'interno delle parti A, B e C in sede di commento delle principali voci di stato patrimoniale e conto economico che potranno essere interessate da tale nuova operatività (ad es. voce 30 crediti verso clientela, voce 50 Altre passività, voce 10 interessi attivi, ecc.)